



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

## **BANDO N. 322.9 ART. 53**

**SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 13 POSIZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE DI CUI ALL'ART. 53 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 21 FEBBRAIO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI –  
PROFILO FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE IV LIVELLO**

### **LA PRESIDENTE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante *“Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 *“Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”*;

**VISTO** lo *“Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** il *“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”*, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18.02.2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;

**VISTO** il *“Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche”* emanato con decreto del Presidente, prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, oggi confluito nel comparto Istruzione e Ricerca;

**VISTO** in particolare l'art. 53 del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione sottoscritto in data 21.02.2002, come integrato dall'art. 8, comma 3 e comma 6, del CCNL, sottoscritto il 07.04.2006, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, nonché l'art. 4, comma 1, lettera b) del CCNL per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 sottoscritto il 13.05.2009;

**CONSIDERATO** che le progressioni in argomento, gravando la spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo per il finanziamento del trattamento dell'accessorio ed avendo effetti economici all'interno del livello, non comportano specifici oneri aggiuntivi a bilancio;

**VISTA** la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 9/2023 del 19 gennaio 2023 con la quale sono stati costituiti i fondi per il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII per gli anni 2022 e 2023;

**VISTA** l'ipotesi di CCNI per il personale dei livelli IV-VIII - anno 2023 – sottoscritta in data 11 luglio 2023, nel cui ambito è stata prevista l'attivazione delle procedure per le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL 21 febbraio 2002;

**PRESO ATTO** che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato positiva certificazione sulla predetta ipotesi di CCNI ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, come da verbali 1769 del 17 ottobre 2023

e 1770 del 20 novembre 2023;

**VISTI** il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019 -2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

**VISTO** il CCNL relativo al personale del Comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica;

**RITENUTO** di attivare la procedura nelle more dell’approvazione definitiva della presente ipotesi di CCNI da parte degli organi esterni, ferma restando la necessità di acquisire il relativo parere positivo quale conditio sine qua non per il riconoscimento delle progressioni;

**CONSIDERATO** che per il riconoscimento delle progressioni in argomento si rende altresì necessario acquisire preventivamente la validazione della Relazione sulla performance da parte dell’OIV, a chiusura del ciclo 2022,

## DECRETA

### Art. 1 - Posizioni economiche da attribuire

1. È indetta una procedura selettiva per soli titoli per l’attribuzione di complessive **n. 13** posizioni per progressioni economiche di cui all’art. 53 del CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2002 e successive modificazioni, per il personale inquadrato nel livello del profilo professionale indicato nella tabella sotto riportata.

<b>Profilo</b>	<b>Livello</b>	<b>Numero posizioni</b>
Funzionario di Amministrazione	IV	13

2. La decorrenza delle progressioni è fissata alla data del 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria.

### Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alla presente procedura selettiva i dipendenti appartenenti al profilo professionale indicato nella tabella riportata all’art. 1 del bando, **con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2022** e che abbiano maturato alla medesima data un’anzianità di servizio di quattro anni nel livello apicale di appartenenza o nella posizione economica inferiore.
2. Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1 si terrà conto di quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006 (I biennio economico) nonché di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del CCNL sottoscritto in data 13 maggio 2009 (I biennio economico).
3. La verifica dei predetti requisiti di ammissione sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal competente Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR.
4. I candidati devono essere in servizio alla data di emanazione del bando.
5. Il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 9 può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, fino alla conclusione del procedimento.
6. Non saranno ammessi i dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data di decorrenza del beneficio.

## Art. 3 - Domanda di partecipazione e termini di presentazione

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via internet, utilizzando un'applicazione informatica disponibile nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4.
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione pena l'esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è il **15 marzo 2024**.
4. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso alla procedura.
5. Le comunicazioni inerenti alla presente selezione saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei candidati; il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete, dipendenti da terzi non ascrivibili allo stesso CNR.

## Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):
  - a) i candidati devono utilizzare le proprie credenziali ufficiali CNR di cui sono già in possesso (credenziali per accedere ai Servizi in Linea per il Personale – SIPER), e procedere, quindi, con le seguenti azioni:
  - b) compilare la domanda;
  - c) allegare il Pdf del curriculum professionale strutturato, redatto seguendo il modello (*allegato 1*) al presente bando, nel quale dovranno essere indicati i titoli formativi, professionali e di servizio del candidato acquisiti dal **1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2022**; i titoli di studio andranno inseriti indipendentemente dalla data di conseguimento;
  - d) allegare il pdf di un documento di identità in corso di validità;
  - e) allegare il pdf del modulo "Atto di verifica" (*allegato 2*) al presente bando della relazione sull'attività svolta nel **triennio 2020-2022**, quest'ultima sottoscritta dal candidato con firma autografa e/o digitale;
  - f) dichiarare (flaggando la casella "sì" presente nell'apposita sezione), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel curriculum professionale, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifico/tecnologica, corrisponde a verità;
  - g) autorizzare (flaggando la casella "sì" presente nell'apposita sezione), il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101;
  - h) confermare definitivamente la domanda per la produzione della ricevuta.
2. Le domande che non vengono confermate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 1 lett. h), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

## Art. 5 - Titoli valutabili - punteggi

1. La Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 7, dispone di 100 punti così ripartiti:

a)	anzianità di servizio	punti 40
b)	formazione	punti 10
c)	titoli (titoli di studio, professionali e di servizio)	punti 10
d)	verifica dell'attività professionale svolta	punti 40

2. Nell'ambito delle categorie b) e c) saranno valutati gli studi compiuti, i corsi di formazione e/o aggiornamento, i titoli conseguiti, le relazioni tecniche e/o le pubblicazioni e/o i prodotti editoriali e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica purché riferiti **al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2022.**

Relativamente ai titoli di studio di cui alla categoria c) saranno considerati utili anche quelli conseguiti in data anteriore al 1° gennaio 2013, ma esclusivamente se di livello superiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale di appartenenza dei candidati.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum strutturato ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

## Art. 6 - Verifica dell'attività professionale svolta

1. La verifica dell'attività professionale svolta è effettuata, con riferimento al conseguimento degli obiettivi assegnati all'Unità organizzativa, dal Direttore/Dirigente dell'Istituto/Struttura di appartenenza del candidato, con la seguente procedura:

- il candidato provvede a trasmettere - tempestivamente e nel proprio interesse - al Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di appartenenza, la relazione sulla attività svolta nel **triennio 2020-2022;**
- il predetto Direttore /Dirigente/ Responsabile effettua la verifica dell'attività professionale svolta tenendo conto anche di elementi informativi forniti dal/i Responsabile/i delle Strutture presso le quali eventualmente il candidato ha prestato in precedenza effettivo servizio nel predetto triennio. Detta verifica si sostanzia nell'accertamento che i compiti assegnati al dipendente siano stati eseguiti con regolarità e cura e viene espressa con la dicitura: *"prestazione regolarmente resa"* o *"non regolarmente resa"* mediante il modulo "Atto di verifica" (**All.2**), scaricabile dalla procedura informatica. Nell'ipotesi in cui la verifica effettuata abbia avuto esito negativo il Direttore/Dirigente/Responsabile dell'Istituto o della Struttura dovrà motivare e precisare le ragioni di detto esito;
- il Direttore/Dirigente/Responsabile, entro **10 giorni** dalla ricezione della relazione da parte del dipendente, trasmette allo stesso il suddetto modulo firmato digitalmente che formalizza l'esito della verifica affinché questi accluda detto modulo e la relativa relazione alla domanda.

2. Il modulo "Atto di verifica" dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione e caricato in procedura così come previsto per tutta la documentazione indicata all'art. 4 del presente bando. Qualora il candidato, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non sia ancora in possesso, esclusivamente per cause a lui non



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

imputabili, del suddetto modulo, potrà presentare ugualmente la domanda di partecipazione, con le modalità e nel termine indicati al precedente art. 4, corredata della documentazione di cui al medesimo articolo, nonché di una copia della relazione sulla attività svolta, motivando la mancata trasmissione del suddetto modulo e informando il Direttore/Dirigente/Responsabile dell'Istituto o della Struttura di appartenenza di avere presentato la domanda priva della scheda di verifica.

3. Qualora ricorra questa circostanza, il Direttore/Dirigente/Responsabile dovrà a propria cura provvedere, entro la data del **29 marzo 2024**, ad inviare telematicamente all'Ufficio Reclutamento del Personale - DCGR, il modulo relativo all'atto di verifica dell'attività svolta e la relazione presentata dal candidato e trasmetterne copia al candidato medesimo.
4. Per i dipendenti nella particolare situazione di stato di cui all'art. 47 bis del CCNL sottoscritto in data 21 febbraio 2002 (I biennio), la predetta verifica viene effettuata con le procedure di cui al comma 4 del citato articolo;
5. Avverso l'eventuale esito negativo della verifica, entro il termine di **cinque giorni** dalla ricezione della comunicazione, il candidato potrà presentare motivato reclamo all'apposito Comitato di cui al comma 6 dell'art. 53 del CCNL 21 febbraio 2002; tale reclamo dovrà essere indirizzato all'Ufficio Reclutamento del Personale che provvederà a trasmetterlo tempestivamente al Comitato stesso. Il Comitato, entro il termine di **dieci giorni** dalla ricezione del reclamo, formula il proprio parere obbligatorio che viene comunicato al predetto Ufficio. La decisione finale è assunta dal Direttore Generale sulla base del parere reso dal Comitato di verifica e comunicata al dipendente e all'Ufficio Reclutamento del Personale.

## Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. Con provvedimento del Direttore Generale sarà nominata la commissione esaminatrice, composta da tre a cinque membri effettivi e da due supplenti. Tutti i componenti saranno scelti tra i dipendenti del CNR, eventualmente anche tra quelli collocati in quiescenza da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando.
2. Il decreto di nomina della commissione sarà pubblicato sulla pagina del sito internet del CNR e nella piattaforma Selezioni Online.
3. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i commissari. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un componente effettivo subentra il supplente nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Anche il provvedimento di assegnazione delle funzioni di componente effettivo ad uno dei supplenti già indicati nel decreto è pubblicato con le medesime modalità.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Direttore Generale del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
6. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data della prima riunione
7. Le riunioni della Commissione potranno avere luogo anche con modalità telematiche.





# Consiglio Nazionale delle Ricerche

## **Art. 8 - Valutazione e formazione della graduatoria**

1. La Commissione provvede, nel corso della prima riunione, a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 4, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
2. L'attribuzione del punteggio per la verifica dell'attività professionale svolta di cui alla lettera d) dell'art. 5 avverrà esclusivamente sulla base della verifica effettuata dal Direttore/Dirigente/Responsabile dell'Istituto o della Struttura di appartenenza e, in caso di verifica negativa, della decisione del Direttore Generale, resa sulla base del parere formulato dal Comitato di cui al precedente art. 6 comma 5.
3. Solo in caso di verifica positiva si procederà all'attribuzione del punteggio di cui alla lettera d) dell'art. 5.
4. La Commissione esaminatrice, sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati nella valutazione delle categorie di titoli di cui all'art. 5, formerà la graduatoria di merito.
5. Nei casi di parità di punteggio complessivo la preferenza, nella rispettiva graduatoria, è determinata, in subordine:
  - dalla maggiore anzianità di profilo
  - dalla maggiore anzianità di servizio
  - dalla maggiore età anagrafica
6. I dati relativi alle anzianità saranno forniti dal competente Ufficio Gestione Risorse Umane della DCGR.

## **Art. 9 - Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse - Piazzale Aldo Moro, 7 00185 Roma (tel. 06 4993.2172) e-mail: [ufficio.reclutamento@cnr.it](mailto:ufficio.reclutamento@cnr.it) – PEC: [protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it);

## **Art. 10 - Regolarità atti – attribuzione delle posizioni economiche - decorrenza**

1. Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, verificata la regolarità degli atti e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui al precedente articolo 8, sarà approvata la graduatoria.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del procedimento rinvia con provvedimento motivato gli atti medesimi alla commissione stabilendo un termine per la relativa regolarizzazione.
3. Le posizioni economiche saranno attribuite fino a concorrenza dei posti indicati nel precedente art. 1, con decorrenza degli effetti dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria subordinatamente alla preventiva acquisizione del parere positivo degli organi esterni di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 ed alla validazione della relazione sulla performance da parte dell'OIV.
4. La graduatoria sarà pubblicata in via telematica sul sito Internet del CNR agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.

## **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

le altre finalità compatibili con la presente procedura concorsuale, come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 4 comma 1, lett. g) del bando.

2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172 e-mail: [ufficio.reclutamento@cnr.it](mailto:ufficio.reclutamento@cnr.it) – PEC: [concorsi@pec.cnr.it](mailto:concorsi@pec.cnr.it)).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

## **Art. 12 - Accesso agli atti**

1. Il diritto di accesso agli atti della selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> “utilità”).
2. Le richieste di accesso agli atti della selezione saranno pubblicate nell'area “*concorsi*” del sito Internet del CNR: <https://www.urp.cnr.it>.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

## **Art. 13 - Pubblicità**

1. Il presente bando di selezione è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezione online CNR <https://selezionionline.cnr.it>. Di tale pubblicazione è data notizia in via telematica a tutti gli Istituti e Strutture dell'Ente.

## **Art. 14 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

**LA PRESIDENTE**